

Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

del 20 giugno 2000

Il Dipartimento federale delle finanze,

visto l'articolo 74 numero 1 della legge federale del 2 settembre 1999¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA),

ordina:

Art. 1 Esenzione dall'imposta

¹ Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i beni che secondo l'articolo 9a dell'ordinanza del 10 luglio 1926² della legge sulle dogane sono ammessi in franchigia doganale;
- b. i beni il cui importo d'imposta, per ogni dichiarazione doganale, non supera 5 franchi.

² Per i beni importati da viaggiatori e da abitanti della zona di confine per il loro fabbisogno personale vigono disposizioni speciali, in particolare il decreto del Consiglio federale del 9 maggio 1967³ concernente agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori.

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 14 dicembre 1994⁴ concernente l'esenzione fiscale delle importazioni è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 giugno 2000

Dipartimento federale delle finanze:

Kaspar Villiger

2232

RS 641.201.31

¹ RS **641.20**

² RS **631.01**

³ RS **631.251.1**

⁴ RU **1994** 3157